

Il ministero ha deciso sulle nomine dopo la sentenza della Consulta sulla riserva dei posti per i disabili

# Presidi, salvi gli incarichi del 2005

## Conferme sospese solo a partire dal prossimo anno scolastico

Pagina a cura  
DI GIUSEPPE PENNISI

La sentenza della Corte costituzionale sull'illegittimità della riserva di posti a favore delle categorie svantaggiate (art. 8-bis, della legge 186/2004) lascia salvi gli effetti degli incarichi di presidenza conferiti per l'anno scolastico 2005/06, ma impedisce la conferma per il prossimo anno scolastico di coloro che abbiano ottenuto la nomina come destinatari del diritto alla riserva. L'efficacia retroattiva delle sentenze di incostituzionalità, per orientamento giurisprudenziale costante ha come limite le situazioni giuridiche che abbiano già prodotto effetti definitivi. La circolare del Miur (prot. 720 del 15 giugno 2006), diretta agli uffici scolastici regionali, ha affrontato il problema degli effetti derivanti dall'incostituzionalità della speciale normativa concernente la riserva di posti a favore delle categorie protette sugli incarichi di presidenza già conferiti, e ormai in fase di conclusione, e su quelli da conferire. Occorre ricordare, con riguardo a questi ultimi, che non possono essere più conferiti nuovi incarichi di presidenza, ma possono essere confermati coloro che hanno già esercitato la funzione per effetto della graduatoria e in relazione alla nomina. Questa particolare situazione acquisisce l'interesse di quanti si sono visti privati nel 2005 dell'ultima chance per ottenere l'incarico, per giunta in favore di aspiranti agli ultimi posti della graduatoria (per scarso punteggio), ma destinatari della riserva dei posti.

■ L'INCIDENZA DELLE SITUAZIONI PREGRESSE

Gli incarichi conferiti in base a riserva di posto per l'anno scolastico 2005/06 non vengono intaccati dalla sentenza della Corte costituzionale. Resta valido, ai fini dell'eventuale partecipazione al concorso riservato, l'anno di esercizio delle funzioni di preside, in virtù di un incarico conferito (al momento della nomina) con riferimento a posizione riconosciuta (allora) valida ed espletato per un anno scolastico (o per almeno 180 giorni di effettivo servizio).

L'eventuale conferma automatica dell'incarico anche nel successivo anno scolastico (2006/07) «deve ritenersi illegittimo per coloro nei cui confronti venga accertato che l'incarico di presidenza è stato conferito solo per effetto della riserva di posti, atteso che se si concretarebbe, di fatto, la reiterazione per gli interessati del beneficio di applicazione dell'art. 8-bis e, quindi, l'ultrattività di una norma ormai dichiarata incostituzionale». La conferma degli incarichi di presidenza deve

essere effettuata sulla base delle graduatorie 2005/06, procedendo, ora per allora, a rivedere la posizione dei riservatari con riferimento alle statuizioni della Corte costituzionale. «Nel

caso venga accertato che non avrebbero avuto diritto a ottenere l'incarico, la conferma non potrà essere disposta. Diversamente, qualora venga accertato che i docenti in questione avrebbero comunque avuto diritto all'incarico nel 2005/06, la conferma per il 2006/07 può legittimamente operare».

■ IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'INCARICO

Il particolare orientamento circa gli effetti della sentenza di incostituzionalità della normativa sulla riserva di posti a favore delle categorie protette, ha particolare incidenza nei confronti dei docenti in posizione di graduatoria utile per



ottenere l'incarico di presidenza nel 2005/06, che abbiano impugnato la graduatoria e contestato il conferimento degli incarichi. La circolare ministeriale sottolinea, appunto, la posizione di tali aspiranti alla «conferma» dell'incarico, cui avrebbero già avuto diritto. «Qualora la revisione delle posizioni di graduatoria confermi il loro diritto all'incarico per il 2005/06, nei loro confronti è ipotizzabile la conferma per il 2006/07, tenuto conto del presumibile esito favorevole dei ricorsi». Tra le diverse posizioni, occorre anche considerare i beneficiari della riserva, nei cui confronti non sia stato proposto ricorso da parte di altri aspi-

ranti interessati ad ottenere l'incarico e, di contro, coloro che, privati dell'incarico per effetto dell'applicazione della normativa concorsuale sulla riserva di posti, non abbiano proposto alcun ricorso.

Per quanto concerne i primi, con riferimento alle precisazioni già fatte, non si dovrebbe procedere automaticamente alla conferma, per il semplice fatto di aver svolto l'incarico, ma solo nel caso sia accertato che essi avrebbero avuto diritto all'incarico, anche senza il beneficio della riserva di posti.

Dubbia appare, invece, la soluzione prospettata relativamente agli aspiranti esclusi dall'incarico di presidenza (in favore di altri riconosciuti destinatari del diritto alla riserva), che non abbiano proposto ricorso.

A questi, considerata l'acquiescenza alla nomina conferita nel 2005/06 e il mancato svolgimento dell'incarico di presidenza, viene negato il diritto alla conferma. (riproduzione riservata)